

**REGOLAMENTO D'USO DEL
MARCHIO COLLETTIVO
“*CERVIM- Viticoltura Eroica*”**

Il CERVIM (Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) è un organismo internazionale istituito dalla legge (n. 17 del 18 agosto 2004) della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Centro ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della viticoltura di montagna, in forte pendenza o su piccole isole, ovvero ciò che è diventato comune indicare come "viticoltura eroica" per le particolari condizioni ambientali e di lavoro che essa comporta.

La montagna, territorio la cui peculiarità trova riconoscimento nella Costituzione e rappresenta oltre il 50% del territorio italiano, merita la particolare tutela riservata ai prodotti che da essa derivano, perché ha consentito nei secoli di concentrare caratteri del territorio, specificità agricole e saperi tradizionali.

L'insieme dei fattori naturali, sociali ed economici, che interagiscono nelle aree montane e in forte pendenza, condizionano in modo rilevante le attività economiche di queste zone, che secoli di separazione forzata hanno differenziato notevolmente dalle zone di pianura, sia per quanto attiene le modalità di lavorazione dei prodotti, in particolare di quelli alimentari in genere, sia per la loro grande varietà, frutto proprio di una molteplicità di areali produttivi limitati, magari anche prossimi, ma divisi per secoli in modo insuperabile.

I prodotti agro-alimentari che rappresentano una valorizzazione di materia prima locale, frutto di trasformazioni, generalmente, su piccola scala, che racchiudono conoscenza tecnica locale e tradizione, sono dunque legati in modo inscindibile al territorio da cui vengono, anche da un legame culturale e sociale che conferisce al prodotto una dimensione che va oltre il suo valore nutrizionale, organolettico ed economico, sconfinando nell'antropologico, nello storico, nel sociale.

Il vino, perfetta sintesi di produzione agricola e tecnica di trasformazione, oltre che protagonista della valorizzazione del paesaggio e della cultura contadina, nel caso della viticoltura eroica testimonia in sintesi la vita di un territorio. I produttori, custodi di un "savoir faire" reso peculiare dal contesto in cui operano, diventano portatori di valori specifici, artefici di un mondo che qualifica il prodotto ben al di là dei pur importanti valori dell'origine e del gusto.

La viticoltura eroica assume poi una rilevante importanza per i molti aspetti che tutela e preserva, sia materiali che immateriali: dal paesaggio antropico alle tradizioni, dalla biodiversità viticola alle tecniche di coltivazione affinate nel tempo, capaci di rendere accessibili e produttive zone impervie e che oggi rappresentano un patrimonio inestimabile. Per questo il CERVIM persegue la propria missione proponendo soluzioni per la protezione del territorio, per ridurre i costi di produzione e per valorizzare la qualità dei prodotti vitivinicoli, per custodire il patrimonio complessivo della viticoltura eroica, anche attraverso ricerche scientifiche, esperienze collaudate e confronti in campo nazionale e internazionale.

All'interno del concetto di "azione di tutela", volta alla salvaguardia delle viticoltura eroica, si colloca la creazione del marchio collettivo "CERVIM". Il CERVIM procede alla creazione di questo marchio, da concedere in uso ai produttori che accetteranno di rispettare il disciplinare del marchio, curando la verifica dei requisiti per l'adesione e verificando altresì la permanenza di tali requisiti nel tempo. Accettare il disciplinare e rispettarlo assicurerà il beneficio dell'uso di un segno distintivo della propria produzione unico per i molti paesi in cui il CERVIM opera, con una conseguente azione di protezione e promozione della CERVIM senza precedenti sul mercato.

Regolamento d'uso del marchio collettivo "CERVIM" – "Viticoltura eroica"

Art. 1 Finalità

Il **CERVIM** Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana istituito **dalla legge n. 17 del 18 agosto 2004** della Regione Autonoma Valle d'Aosta istituisce e gestisce il marchio collettivo di qualità denominato "CERVIM – Viticoltura eroica", di seguito denominato marchio, con le seguenti finalità:

- distinguere la viticoltura di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
- valorizzare la tipicità, la genuinità dei prodotti ottenuti da viticoltura di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
- fungere da incentivo al consumo del prodotto vino di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
- assolvere un ruolo di garanzia della provenienza e delle tecniche produttive, per i consumatori che fruiscono del prodotto vino di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
- tutelare il patrimonio di usi e tradizioni che caratterizza i territori di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole;
- incentivare l'imprenditoria locale a produrre con tecniche e modalità compatibili con il rispetto delle tradizioni e dell'ecosistema territoriale montano o in forte pendenza e delle piccole isole;

Art. 2 Oggetto

Il marchio collettivo "CERVIM – viticoltura eroica" è rappresentato dagli elementi grafici e dagli elementi letterali "CERVIM", e "viticoltura eroica" approvati il 16-12-2010 dal Consiglio di Amministrazione del CERVIM, singolarmente considerati ovvero riuniti nei modi rappresentati nell'allegato I, parte integrante del presente regolamento.

Proprietario del marchio e titolare di ogni diritto inerente il suo sfruttamento è il CERVIM, che ne consente la fruizioni ai soggetti e nei modi previsti nel presente regolamento sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "**Viticoltura di montagna o in forte pendenza e delle piccole isole**", la viticoltura praticata in presenza di uno o più dei seguenti requisiti:

- sistemi viticoli su terreni con pendenza del terreno superiore a 30%;
- sistemi viticoli ad un'altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m.;
- sistemi viticoli su terrazze e gradoni;
- sistemi viticoli coltivati su piccole isole.

b) "**regolamento**", il documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo.

c) "**richiedente**",

- l'ente pubblico, la persona giuridica o la persona fisica, che sia associata al CERVIM o faccia parte di associazioni o enti associati al CERVIM, che richiede l'uso del marchio **per iniziative promozionali, culturali o commerciali** legate alla Viticoltura di Montagna, in forte pendenza e delle piccole isole;
- la persona fisica o la persona giuridica, che sia associata al CERVIM, che a norma di legge realizza **prodotti** ai sensi della lett. e) del presente articolo, che abbiano le caratteristiche della Viticoltura di Montagna, in forte pendenza e delle piccole isole;

d) "**concessionario**", l'ente pubblico, la persona giuridica o la persona fisica che sia stata autorizzata all'uso del marchio.

e) "**prodotti**", i vini o i prodotti a questi legati quali mosti cotti, aceti, distillati vari, conformi alle disposizioni comunitarie che ne regolano la produzione, con particolare riferimento alla salubrità, alla sicurezza ed all'impatto ambientale.

f) "**iniziative**", le singole azioni promozionali o commerciali destinate ad essere connotate dal marchio, approvate dal Consiglio di amministrazione del CERVIM.

g) "**zona di produzione**", la zona comprendente i territori amministrativi, che hanno le caratteristiche individuate alla lettera a) dell'articolo 3.

Art. 4 – Richiesta e concessione del marchio

I prodotti e le iniziative per i quali può essere richiesto il marchio sono quelli previsti all'art. 3, lett. e) ed f). Il marchio potrà essere usato solamente in affiancamento a marchi commerciali e collettivi che connotano il prodotto, con dimensioni pari o inferiori agli altri. Coloro che intendono utilizzare il marchio devono presentare idonea richiesta al CERVIM, utilizzando l'apposito modulo di cui al manuale d'esercizio corredata dagli allegati necessari.

Per quanto concerne le iniziative promozionali, culturali e commerciali, ai sensi dell'art. 3 lett. f), il marchio viene concesso dietro richiesta che delinei le caratteristiche dell'iniziativa in modo dettagliato e attesti il pagamento della quota associativa al CERVIM del richiedente ai sensi dell'art. 3 lett. c).

Per quanto attiene i prodotti, il marchio viene concesso dietro richiesta dei produttori (singoli) di vini DOP o IGP rispetto ai quali sia prodotta la documentazione, eventualmente richiesta dal CERVIM, idonea alla verifica di sussistenza dei requisiti previsti all'art. 3 lett. a). Ogni richiesta deve comunque essere corredata di:

- attestazione del pagamento della quota associativa al CERVIM;
- e da quanto previsto dal manuale di esercizio del marchio.

Il CdA del CERVIM può disporre delle deroghe motivate, concedendo il marchio anche per prodotti differenti da DOP e IGP, ferma restando la necessità di produrre, unitamente alla richiesta di concessione del marchio, l'attestazione di pagamento della quota associativa al CERVIM e quanto previsto dal manuale d'esercizio, la

documentazione fotografica georeferenziata ovvero corredata dell'idonea cartografia che consentano la precisa individuazione dei luoghi dei vigneti da cui originino tali prodotti, oltre ad ogni ulteriore documentazione richiesta dal CERVIM.

Il CERVIM ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione nonché valutare la presenza dei requisiti dichiarati. L'ordine di istruttoria utilizzato è quello cronologico relativo alla data della presentazione della domanda.

Il Consiglio di amministrazione del CERVIM, delibererà, sulla base delle risultanze dell'accertamento di cui al precedente comma, l'accoglimento o il mancato accoglimento delle domande presentate.

La concessione di utilizzo del marchio è attribuita ovvero negata al richiedente con provvedimento motivato del Presidente del CERVIM, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione dello stesso, tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio di amministrazione.

Al fine di annotare e conservare memoria dell'esito delle istruttorie, viene istituito presso il CERVIM un "*Registro delle richieste e delle deliberazioni circa l'assegnazione del marchio*", che viene tenuto in forma elettronica e dal quale possono essere estratti certificati a richiesta dei soggetti interessati.

La concessione è rinnovata automaticamente ogni tre anni a condizione che il concessionario:

1. risulti in regola con il pagamento della quota associativa al CERVIM e, qualora dovuto, del corrispettivo fissato annualmente dal CERVIM per l'utilizzo del marchio;
2. risulti mantenere i requisiti previsti dal presente regolamento per la concessione del marchio.

All'atto della presentazione della domanda di concessione del marchio, il richiedente è invitato a specificare le singole iniziative ovvero i singoli prodotti ovvero le singole azioni promozionali, culturali o commerciali destinate ad essere connotate dal marchio, approvate dal Consiglio di amministrazione. Tale specificazione, in caso di concessione del marchio, fornisce gli elementi per la convenzione che regola l'utilizzo del marchio, limitandolo alle iniziative ed ai prodotti specificati, di cui all'art. 7.

Art. 5 - Verifiche ispettive

Il CERVIM, predispose il piano dei controlli, anche concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione degli stessi. Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione dell'azione destinata ad essere contrassegnata dal marchio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente regolamento.

Le verifiche ispettive possono avvenire direttamente ovvero attraverso l'esame di documenti ovvero tramite strumenti informatici e possono essere svolte dal CERVIM oppure da altro soggetto individuato dal CERVIM in collaborazione o in convenienza con il centro stesso.

Gli elementi oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva sono i seguenti:

- a) rispetto delle caratteristiche della viticoltura di montagna e/o in forte pendenza e/o delle piccole isole, così come definite all'art. 3 del presente regolamento;
- b) Quanto previsto dal manuale di esercizio del marchio elaborato dalla dirigenza del CERVIM

Al termine della verifica ispettiva vengono notificati al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente regolamento con richiesta di adeguamento pena la non concessione del marchio ovvero il ritiro della concessione.

Art. 6 - Uso del marchio

Il marchio può essere utilizzato in abbinamento al marchio della denominazione d'origine, al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sul prodotto e nelle iniziative promozionali intraprese, nel rispetto della convenzione con il CERVIM di cui all'art. seguente, dal concessionario.

Art. 7 - Convenzione

L'uso del marchio è regolato dalla specifica convenzione tra il CERVIM e concessionario.

La convenzione deve esplicitamente prevedere:

- l'elenco dei beni e dei servizi cui il marchio è destinato;
- il corrispettivo;
- le modalità di utilizzazione grafica del Marchio.

La convenzione può prevedere specifici casi di revoca automatica della concessione, che si sommano alle cause di revoca consistenti nel mancato rispetto del presente regolamento o a quanto previsto all'art.4 e quanto previsto dal manuale di esercizio..

Art. 8 - Corrispettivo

Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente una tabella dei corrispettivi per l'utilizzo del marchio, distinguendo tra uso da parte di associati e non associati, nonché tra usi commerciali e lucrativi ed usi privi del fine di lucro. Per questi ultimi tipi di uso può essere prevista l'assenza di corrispettivo alla concessione.

Gli associati al CERVIM possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente il marchio, previa espressa autorizzazione del CERVIM.

Il CERVIM può concedere l'utilizzo del marchio per connotare iniziative o prodotti, quando ritenga che ciò contribuisca a raggiungere le finalità di cui all'art. 1, anche in forma gratuita.

Art 9 - Diritti e doveri dell'utilizzatore

Chi ha ricevuto il marchio ha l'obbligo di:

- osservare quanto prescritto nella convenzione di cui all'art.7;
- di assoggettarsi alle verifiche previste dal CERVIM;
- adempiere a tutte le azioni correttive imposte da CERVIM;
- utilizzare il marchio unicamente per i prodotti e le iniziative autorizzate;
- non utilizzare il marchio in caso di revoca o di rinuncia.

Art. 10 - Uso non autorizzato del marchio

Nel caso di uso non autorizzato del marchio il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, intima la cessazione dell'abuso e decide sull'eventuale azione legale di tutela.

Art.11 - Ricorso

L'utilizzatore del marchio può fare ricorso contro la decisione di cui all'art.4, al Consiglio di Amministrazione del CERVIM secondo le disposizioni previste nel manuale di esercizio

Art. 12 – Clausola generale di revoca


Il CERVIM potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del marchio, non solo nel caso di inosservanza delle clausole del presente regolamento e di quelle stabilite nella convenzione, ma anche tutte le volte in cui contrassegnare con il marchio quella determinata attività o quel determinato bene dovesse risultare non più utile al raggiungimento di una o più delle finalità di cui all'art. 1. La revoca ha luogo a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato del Presidente che dispone altresì la restituzione del corrispettivo per l'utilizzazione del marchio relativo al periodo in cui di esso non è più autorizzato l'utilizzo.

Allegato 1

Marchio A



Marchio B



*CERVIM - Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana
Fraz. Chateau, 3 - 11010 Aymavilles (AO) Italia - Tel. 0165 902451 - Fax 0165 902451
www.cervim.org - info@cervim.it*